



**PROCEDURA
WHISTLEBLOWING**

Indice

<u>1. CONDIZIONI GENERALI</u>	<u>3</u>
<u>Premessa.....</u>	<u>3</u>
<u>Finalità della presente procedura</u>	<u>3</u>
<u>Destinatari della procedura</u>	<u>4</u>
<u>2. DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA</u>	<u>4</u>
<u>Oggetto della segnalazione</u>	<u>4</u>
<u>Contenuto della segnalazione.....</u>	<u>6</u>
<u>Soggetto cui è rivolta la segnalazione e invio della stessa mediante canale interno</u>	<u>7</u>
<u>Invio della segnalazione mediante canale esterno</u>	<u>8</u>
<u>Divulgazione pubblica.....</u>	<u>9</u>
<u>Attività di verifica della fondatezza della segnalazione</u>	<u>9</u>
<u>3. TUTELA DEL SEGNALANTE.....</u>	<u>10</u>
<u>Obbligo di riservatezza.....</u>	<u>10</u>
<u>Divieto di ritorsione.....</u>	<u>11</u>
<u>4. RESPONSABILITA' DEL WHISTLEBLOWER.....</u>	<u>12</u>
<u>5. ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE.....</u>	<u>12</u>

1. CONDIZIONI GENERALI

Premessa

L'istituto del *whistleblowing*, introdotto con la Legge 179/2017, è stato recentemente oggetto di una notevole modifica ad opera del D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali".

Il D.Lgs. 24/2023 ha inoltre modificato l'art. 6 del D.Lgs. 231/01 il cui comma 2-bis, da ultimo, prevede:

“2-bis. I modelli di cui al comma 1, lettera a), prevedono, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e).”

L'intervento normativo succitato ha disciplinato in termini particolarmente approfonditi lo strumento del *Whistleblowing*, sia nel settore pubblico sia nel settore privato, con il fine di incentivare ulteriormente le segnalazioni di condotte illecite, rilevanti ai sensi del D.Lgs. 24/2023, da parte dei *whistleblowers*.

Finalità della presente procedura

Il presente documento ha l'obiettivo di stabilire principi generali e chiari per disciplinare il processo di effettuazione della segnalazione e descrivere la procedura di gestione del canale interno.

Nell'ambito di tale procedura saranno altresì espresse in termini chiari le misure di protezione che la legge garantisce al soggetto segnalante, tanto sotto il profilo della riservatezza quanto sotto il profilo della tutela da eventuali ritorsioni connesse con l'effettuazione della segnalazione.

Viene inoltre dato atto della possibilità, seppur condizionata alla sussistenza di taluni requisiti, di effettuare segnalazioni cd. esterne indirizzate ad ANAC e financo segnalazioni mediante divulgazione pubblica.

ASSA ha emesso il presente documento che rappresenta la procedura tassativa da seguire nel caso in cui un soggetto abbia intenzione di effettuare una segnalazione. Complementare alla presente procedura è l'informativa (istruzione operativa) disponibile al link di accesso alla piattaforma elaborata per l'effettuazione delle segnalazioni.

Destinatari della procedura

I destinatari della presente procedura, i cd. soggetti segnalanti o *Whistleblowers*, sono indicati all'art. 3, comma 3, D.Lgs. 24/2003. I principali soggetti sono:

- i lavoratori subordinati;
- i lavoratori autonomi e titolari di un rapporto di collaborazione che svolgono la propria attività lavorativa presso la Società;
- i liberi professionisti e i consulenti;
- i volontari e i tirocinanti;
- gli azionisti;
- i soggetti con funzioni di amministrazione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

Con la precisazione la tutela prevista si applica anche nel caso in cui la segnalazione, la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o la divulgazione pubblica avvenga:

- quando i rapporti giuridici summenzionati non siano ancora iniziati e le informazioni oggetto della segnalazione siano state apprese durante il processo di selezione o in altra fase precontrattuale;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Si segnala inoltre come ai sensi dell'art. 3 co. 5 del D.Lgs. 24/23 le misure di protezione siano estese ai cd. "facilitatori"¹; alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona "segnalante"² e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado; ai colleghi di lavoro della persona segnalante, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente; agli enti di proprietà del segnalante o per i quali le stesse persone lavorano nonché agli enti che operino nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

2. DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA

Oggetto della segnalazione

Oggetto della segnalazione sono le informazioni sulle violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione

¹ Per facilitatore si intende, ai sensi dell'art. 2 co. 1 lett. h), la "persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata".

² Ossia del soggetto che ha effettuato la segnalazione o di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica.

pubblica o dell'ente privato, di cui siano i soggetti segnalanti siano venuti a conoscenza nel contesto lavorativo.

In particolare, ai sensi dell'art. 2 co. 1 lett. a), con il termine "violazioni" deve intendersi:

- Violazioni delle disposizioni normative nazionali, ossia gli illeciti penali, civili, amministrativi o contabili;
- I reati presupposto per l'applicazione del D.Lgs. 231/01, nonché la violazione del Modello Organizzativo adottato dalla Società ai sensi del D.Lgs. 231/01;
- Violazioni della normativa europea:
 - Illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al D.Lgs. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
 - Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 325 del TFUE lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE;
 - Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE);
 - Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori indicati ai punti precedenti.

Con la conseguenza che devono intendersi ammesse le segnalazioni, intese nella accezione ampia di cui sopra, inerenti le violazioni citate.

Si rappresenta come, in conformità a quanto disciplinato dalle Linee Guida ANAC³ adottate ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 24/2023, le informazioni possano riguardare sia le violazioni commesse, sia quelle non ancora commesse che il *whistleblower*, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti. Possono essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni. Si pensi, ad esempio, all'occultamento o alla distruzione di prove circa la commissione della violazione.

³ Al momento della predisposizione della presente procedura è disponibile esclusivamente lo Schema di Linee Guida, in consultazione datato 1.6.23, e non ancora la versione definitiva.

Sono invece espressamente escluse dal novero delle possibili segnalazioni, ai sensi dell'art. 1 co. 2 D.Lgs. 24/2023:

- Le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- Le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al Decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al Decreto;
- Le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

Si segnala ancora come non possano essere oggetto di segnalazione le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché di informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio)⁴.

Infine, occorre specificare come non siano ricomprese tra le violazioni segnalabili le irregolarità che siano riscontrate nella gestione o nell'organizzazione dell'attività.⁵

Restano in ogni caso ferme, evidentemente, le disposizioni nazionali o europee in tema di: informazioni classificate, segreto professionale forense, segreto professionale medico, segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali, norme di procedura penale, autonomia e indipendenza della magistratura, difesa nazionale e di ordine e sicurezza pubblica, esercizio dei diritti dei lavoratori.

Contenuto della segnalazione

La segnalazione deve avere un contenuto preciso, circostanziato e sufficientemente motivato riguardo la fondatezza, che deve basarsi su elementi precisi e concordanti.

Le informazioni sulle violazioni devono riguardare comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante o il denunciante sia venuto a conoscenza in un contesto lavorativo.

⁴ Sul punto si sono espresse le Linee Guida ANAC succitate mediante il richiamo ad un considerando della Direttiva 2019/1937.

⁵ Sul punto si sono espresse le Linee Guida ANAC.

Il *whistleblower* deve fornire tutti gli elementi utili a consentire agli uffici competenti di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

A tal fine, la segnalazione deve preferibilmente contenere i seguenti elementi:

- a) generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito dell'azienda;
- b) una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- c) le circostanze di tempo e di luogo in cui si sono verificati;
- d) se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l'attività) che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati;
- e) l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- f) l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- g) ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, anche se recapitate tramite le modalità previste dal presente documento, non verranno prese in considerazione nell'ambito delle procedure volte a tutelare il dipendente che segnala illeciti, ma verranno trattate alla stregua delle altre segnalazioni anonime e prese in considerazione per ulteriori verifiche, solo se relative a fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato.

Resta fermo il requisito della veridicità dei fatti o situazioni segnalati, a tutela del denunciato.

Soggetto cui è rivolta la segnalazione e invio della stessa mediante canale interno

Assa S.p.A., in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 24/2023, ha attivato un canale interno di segnalazione.

Il canale interno garantisce la riservatezza dell'identità:

- del segnalante;
- della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione.

Il canale interno garantisce altresì la riservatezza del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Il canale interno è senza dubbio privilegiato, in quanto più prossimo all'origine delle questioni oggetto della segnalazione.⁶

⁶ Sul punto si sono espresse le Linee Guida ANAC.

La gestione del canale interno di Assa S.p.A., in conformità al disposto di cui all'art. 4 co. 5 del D.Lgs. 24/2023, è affidata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT).

La segnalazione può essere effettuata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT):

- a) mediante l'utilizzo della piattaforma informatica attivata dalla Società, il cui link è reperibile in apposita e dedicata Sezione del sito internet societario;
- b) mediante l'utilizzo di linea telefonica⁷ o mediante trasmissione di messaggio vocale al medesimo recapito telefonico;
- c) mediante incontro diretto con il RPCT che, a fronte di espressa richiesta del soggetto segnalante, verrà fissato entro un termine ragionevole.

Il gestore del canale interno, RPCT, anche per il tramite della piattaforma (*software*) attivata per garantire i requisiti di crittografia:

- i) rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- ii) mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e può richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- iii) dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- iv) fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;
- v) mette a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazione esterne.

Invio della segnalazione mediante canale esterno

Si segnala inoltre che il D.Lgs. 24/2023 ha previsto la possibilità per la persona segnalante di effettuare una segnalazione esterna.

La segnalazione esterna, il cui destinatario è ANAC, è consentita solo se, al momento della sua presentazione, ricorra una delle seguenti condizioni:

⁷ Il soggetto segnalante può richiedere il recapito telefonico al quale effettuare la segnalazione ovvero può richiedere la fissazione di un incontro in presenza con RPCT per il tramite della piattaforma, il cui link è sopra riportato.

- a) qualora il canale di segnalazione interna non sia attivo o, anche se attivato, non sia conforme a quanto sopra descritto (nonché previsto dal D.Lgs. 24/2023);
- b) qualora la persona segnalante abbia già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell'articolo 4 e la stessa non abbia avuto seguito;
- c) qualora la persona segnalante abbia fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) qualora la persona segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Qualora sussista una delle predette condizioni, la persona segnalante può effettuare la segnalazione mediante il canale esterno attivato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), il cui link è reperibile sul sito di ANAC⁸.

Divulgazione pubblica

Il D.Lgs. 24/2023 ha disciplinato, seppur quale strumento da utilizzare in via residuale, l'ipotesi di segnalazione mediante divulgazione pubblica⁹.

Affinché possa beneficiare della protezione prevista dal D.Lgs. 24/2023 la persona segnalante che effettui una divulgazione pubblica, è necessario che sussista una delle seguenti circostanze:

- a) la persona segnalante abbia previamente effettuato una segnalazione interna a cui l'ente non abbia dato riscontro né diligente seguito. In conseguenza di ciò – o eventualmente in prima istanza – abbia effettuato una segnalazione esterna ad ANAC la quale, a sua volta, non abbia fornito riscontro al segnalante entro termini ragionevoli;
- b) la persona segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- c) la persona segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

⁸ <https://www.anticorruzione.it/>

⁹ Nell'ambito dello Schema di Linee Guida di ANAC è stato espressamente specificato che: “*il soggetto che effettua una divulgazione pubblica, così come sopra illustrato, deve tenersi distinto da chi costituisce fonte di informazione per i giornalisti. In tali casi, infatti, il decreto prevede che restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione giornalistica, con riferimento alla fonte della notizia. La ratio di tale previsione risiede nel fatto che in tal caso il soggetto che fornisce informazioni costituisce una fonte per il giornalismo di inchiesta ed esula dalle finalità perseguite con il D.Lgs. n. 24/2023.*”

Attività di verifica della fondatezza della segnalazione

La gestione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate al RPCT e, se inerenti il D.Lgs. 231/01 e dunque se inerenti reati presupposto previsti dal Decreto o violazioni del Modello (MOG) adottato da Assa, all'OdV che vi provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'eventuale audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati.

A tal fine, il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e/o Organismo di Vigilanza può avvalersi del supporto e della collaborazione delle competenti strutture organizzative dell'Ente e, all'occorrenza, di organi di controllo esterni.

Qualora, all'esito della verifica, la segnalazione risulti fondata, il RPCT e/o l'OdV, in relazione alla natura della violazione, potrà:

- a) comunicare l'esito dell'accertamento al Consiglio di Amministrazione o altra funzione idonea dotata nei necessari poteri, affinché provveda all'adozione delle misure idonee in relazione alla segnalazione ricevuta
- b) nei casi opportuni, presentare denuncia all'Autorità Giudiziaria competente.

3. TUTELA DEL SEGNALANTE

Affinché operi il regime di protezione dei soggetti segnalanti occorre che:

- i) il soggetto segnalante sia uno dei soggetti previsti dall'art. 3 del D.Lgs. 24/2023;
- ii) le informazioni sulle violazioni segnalate rientrino nell'ambito oggettivo sopra descritto;
- iii) il segnalante, al momento della segnalazione, avesse fondato motivo di ritenere veritiere le informazioni;
- iv) la segnalazione sia stata effettuata nel rispetto dei principi sopra descritti.

Obbligo di riservatezza

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi direttamente o indirettamente tale identità non possono essere rivelate senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli artt. 29 e 32, paragrafo 4, del

Reg. (UE) 2016/679 e dell'art. 2 *quaterdecies* del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

L'identità del segnalante e le informazioni oggetto della segnalazione verranno conservate e protette nel rispetto della disciplina di cui al Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, nonché dell'art. 14 D.Lgs. 24/2023.

I dati personali saranno raccolti solo nella misura necessaria al fine di intraprendere le indagini e saranno divulgati solo alle persone coinvolte nel processo investigativo e decisionale, inclusi i fornitori terzi di servizi in determinati casi.

Divieto di ritorsione

È tassativamente previsto il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente alla segnalazione.

Per “ritorsione” deve intendersi qualsiasi comportamento, atto od omissione – anche solo tentato o minacciato – posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

A titolo di esempio, costituiscono ritorsione le seguenti fattispecie:

- licenziamento, sospensione o misure equivalenti;
- retrocessione di grado o mancata promozione;
- mutamento di funzioni, di luogo, di orario lavorativo o riduzione di stipendio;
- sospensione della formazione o restrizione all'accesso;
- note di merito negative o referenze negative;
- adozione di misure disciplinari o di altre sanzioni;
- coercizione, intimidazione, molestie, discriminazione o trattamento sfavorevole;
- mancata conversione o rinnovo di un contratto a termine a fronte di legittima aspettativa;
- danni reputazionali alla persona, anche per il tramite di social network;

- conclusione anticipata o annullamento di contratti di fornitura di beni o servizi;
- annullamento di licenze o permessi;
- richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

I soggetti segnalanti possono comunicare all'ANAC¹⁰ le ritorsioni che ritengano di avere subito. In caso di ritorsioni commesse nel contesto lavorativo l'ANAC informa l'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), per i provvedimenti di propria competenza. In tal caso è necessario che il segnalante fornisca ad ANAC elementi oggettivi dai quali sia possibile dedurre la consequenzialità tra segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica effettuata e la lamentata ritorsione.

Gli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione, sono nulli. I segnalanti che siano stati licenziati a causa della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile hanno diritto a essere reintegrati nel posto di lavoro, ai sensi dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 o dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, in ragione della specifica disciplina applicabile al lavoratore.

Come detto, il segnalante, il facilitatore o altro soggetto che ritenga di aver subito ritorsioni in ragione della segnalazione, potrà segnalarlo al RCPT ed in ogni caso potrà effettuare la segnalazione all'ANAC attraverso il servizio messo a disposizione sul sito del predetto Ente.

4. RESPONSABILITA' DEL WHISTLEBLOWER

La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del *whistleblower* nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria. È altresì impregiudicata la responsabilità civile del segnalante che riferisca informazioni false con dolo o colpa grave¹¹.

Sono inoltre, fonte di responsabilità in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente.

Sono evidentemente garantiti ai segnalati i diritti di difesa normativamente o contrattualmente previsti in ogni procedimento disciplinare o giudiziale che consegua alla segnalazione.

¹⁰ In ogni caso i soggetti pubblici o privati che per errore fossero destinatari di una comunicazione di ritorsione sono tenuti a garantire la riservatezza dell'identità della persona che l'ha inviata e a trasmetterla ad ANAC, dando contestuale notizia di tale trasmissione al soggetto che ha effettuato la comunicazione

¹¹ Si citano testualmente le Linee Guida ANAC: "*la protezione prevista in caso di ritorsioni non trova applicazione – in analogia alla precedente disposizione di cui all'art. 54bis del d.lgs. n. 165/2001 - in caso di accertamento con sentenza, anche non definitiva di primo grado nei confronti del segnalante della responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per i medesimi reati connessi alla denuncia, ovvero della responsabilità civile, per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o colpa*"

5. ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Al fine di garantire la gestione e la tracciabilità delle segnalazioni e delle relative attività, il RPCT cura la predisposizione e l'aggiornamento di tutte le informazioni riguardanti le segnalazioni ed assicura l'archiviazione di tutta la correlata documentazione di supporto per un periodo di 5 anni dalla ricezione della segnalazione.

Tale archivio sarà custodito ed organizzato esclusivamente dal RPCT.